REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A NOVE POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA ai sensi della Legge n. 21/1992 recepita con le modifiche ed integrazioni e dalle LL.RR n. 29/1996, n. 13/2002, n. 22/2002, n. 19/2005, legge 14/2009.

Il presente Regolamento, che si compone di 37 articoli, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n_ del_____, sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____del ____.

SOMMARIO CAPO 1

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA

- ART.1 Definizione del servizio
- ART.2 Disciplina del servizio
- ART.3 Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione
- ART.4 Condizioni d'esercizio
- ART.5 Numero delle autorizzazioni
- ART.6 Riconoscibilità delle autovetture
- ART.7 Operatività del servizio

CAPO II LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

- ART. 8 Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore
- ART.9 Accesso alla professione di noleggiatore

CAPO III L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- ART.10 Modalità per l'assegnazione delle autorizzazioni
- ART.11 Contenuti del bando
- ART.12 Titoli oggetto di valutazione
- ART. 13 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- ART. 14 Validità dell'autorizzazione
- ART. 15 Trasferibilità dell'autorizzazione.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- ART.-16 Caratteristiche delle autovetture
- ART. 17 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.
- ART. 18. Acquisizione della corsa
- ART.19 Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- ART. 20 Comportamento degli utenti
- ART. 21 Collaborazione alla guida
- ART. 22 Interruzione del trasporto.
- ART. 23 Trasporto dei diversamente abili.
- ART. 24 Tariffe
- ART. 25 Contachilometri
- ART. 26 Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente



CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

- ART. 29 Addetti alla vigilanza
- ART. 30 Idoneità dei mezzi al servizio.
- ART. 31 Sanzioni
- ART. 32 Rinuncia all'autorizzazione
- ART. 33 Sospensione dell'autorizzazione
- ART. 34 Revoca dell'autorizzazione
- ART. 35 Decadenza dell'autorizzazione
- ART. 36 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
- ART. 37 Irrogazione delle sanzioni.

CAPO 1

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA

ART.1

Definizione del servizio

1) Il servizio di noleggio con conducente fino a nove posti , svolto mediante idonea autovettura, si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.

2) Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o in apposite aree pubbliche all'uopo

destinate.

3) Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto previsto dall' articolo 11, comma 5 della legge 21/1992. (1)

ART.2

Disciplina del servizio

1) Il servizio da noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento ;

2) Per quanto non previsto nei successivi articoli si rinvia dinamicamente alle norme comunitarie, alle Leggi dello Stato e della Regione Siciliana che disciplinano la materia;

3) Il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti i soggetti diversamente abili.

ART.3

Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

- 1) L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
- 2) Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
- 3) Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, come modificato dalla legge regionale n. 29 del 6 aprile 1996 i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:

a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;

b)associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulle cooperazioni;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti <u>a</u> o<u>b</u> del comma 2 dell'articolo1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.(2.)

4) Nei casi di cui al comma 2, punti b) e c) è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dei predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n.21 (3)

4. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa situati nel territorio del comune di Calatafimi Segesta.

ART.4

Condizioni d'esercizio

1) La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.

2) L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.

- 3) Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
- 4) Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

ART.5

1) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a, della legge15 gennaio 1992, n. 21, per garantire che il servizio pubblico di autotrasporto non di linea possa realizzare il pieno soddisfacimento del fabbisogno dell'utenza secondo criteri di continuità, economicità e sicurezza, tenuto conto della distanza del Comune dal capoluogo provinciale e regionale e da altri centri di maggiore frequenza, della vocazione turistica del territorio comunale e dell'attuale stato del servizio pubblico di linea, le in numero massimo di 15 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente sono stabilite (Quindici).

2) L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo il quale non potrà avere più di nove posti,

compreso quello del conducente.

Si dà atto che nel numero delle Autorizzazioni stabilito per il servizio di noleggio con conducente a mezzo autovettura sono comprese le Autorizzazioni già rilasciate.

ART.6

Riconoscibilità delle autovetture

1) Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con la scritta "noleggio con conducente" o "N.C.C." unitamente agli stemmi della Regione e del Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" e il numero di autorizzazione.

2) Le dimensioni e la foggia della scritta noleggio e della targa posteriore sono stabiliti dal Comune. I

costi relativi alle targhe sono a carico del noleggiatore.

ART.7

Operatività del servizio

1) I titolari dell'autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Sicilia, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.

2) Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del

Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione.

CAPO II LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE ART. 8

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

1) L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito a tutti i titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada (articolo 116, comma 8) ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità morale;

b)idoneità professionale;

2) Il requisito dell'idoneità morale consiste in:

-non avere riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti colposi;

-non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede

pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;

- non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

-non avere in corso procedura di fallimento né essere stato soggetto a procedura fallimentare;

-non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

3) L'idoneità professionale è acquisita a norma della legge 15 gennaio 1992, n. 21, recepita con modifiche

dalla legge regionale n. 29 del 6 aprile 1996.

- 4) Il possesso del requisito dell'idoneità professionale, necessario per prestare l'attività di noleggio con conducente, è condizione indispensabile per l'ammissione al concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazione.
- 5)Non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione Comunale.

Accesso alla professione di noleggiatore

- 1) L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito a tutti gli scritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalle Camere di Commercio.
- 2) L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per l'esercizio della professione di noleggiatore e quindi, il relativo certificato di iscrizione deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

ART.10

Modalità per l'assegnazione delle autorizzazioni

- 1)Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.
- 2) Il bando è indetto entro trenta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato all'Albo Pretorio *on line*, nel sito internet istituzionale del Comune e negli altri consueti luoghi pubblici.
- 3) In fase di prima applicazione del presente Regolamento e nel caso in cui pervengano istanze inferiori al numero delle licenze previste dal precedente articolo 5, si potranno concedere successivamente altre autorizzazioni ad altri soggetti e fino alla concorrenza di quelle stabilite dal predetto art.5 ed in base all'ordine cronologico di acquisizione delle relative istanze presso l'Ufficio protocollo del Comune.
- 4) L'Ufficio comunale competente per tutti i procedimenti amministrativi, di cui al presente Regolamento, è l'Ufficio Commercio (S.U.A.P.).

ART.11

Contenuti del bando

- 1) I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti :
- a) numero delle autorizzazioni da assegnare:
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli:
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura dell'istruttoria e di approvazione della graduatoria;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità in *leasing* del veicolo.

ART.12

Titoli oggetto di valutazione

- 1) Al fine dell'assegnazione delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente saranno valutati i seguenti titoli a cui verrà assegnato il punteggio a fianco indicato:
- a) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente e con mansioni di conducente, in una impresa che gestisce il servizio di noleggio con conducente: punti 1 a semestre, fino ad un massimo di punti 4;
- b) anzianità iscrizione nel ruolo dei conducenti: punti 1 per ogni anno, fino ad un massimo di punti 6;
- c) anzianità di disoccupazione: punti 0,50 per ogni anno, fino ad un massimo di punti 2;
- d) patente di categoria superiore alla "B": punti 1 per ogni categoria superiore e fino ad un massimo di punti 4.
- e) diploma di scuola media superiore

scuola secondaria di II grado (massimo punti 3):

valutazione da 36/60 a 39/60 ovvero da 60/100 a 65/100 = **punti** 2,40; valutazione da 40/60 a 45/60 ovvero da 66/100 a 75/100 = **punti** 2,60;

valutazione da 46/60 a 54/60 ovvero valutazione da 55/60 a 60/60 ovvero	punti punti	2,80; 3,00;
f) possesso di laurea		
laurea triennale	punti	1,00
laurea specialistica e/o magistrale	punti	1,00
laurea quinquennale	punti	2,00

g) Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 in lingua straniera ai sensi del D.M. dell'Istruzione e della Ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 79 del 3 aprile 2012, ed esclusivamente presso gli enti certificatori ricompresi nell'elenco degli enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto (massimo punti 5)

valutazione certificazione livello B1	punti	1,00
valutazione certificazione livello B2	punti	2,00
valutazione certificazione livello C1	punti	3,00
valutazione certificazione livello C2	punti	4,00

- h) Attestazione di possesso del patentino di guida turistica
- punti 4,00
- 2) Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
 - 3) Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio verrà applicato il comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 21/92
 - 4) In caso di ulteriore parità l'autorizzazione verrà rilasciata alla ditta il cui titolare ha una minore età rispetto a quella degli altri . Ad ulteriore parità si procederà con sorteggio.

ART. 13

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

- 1) La graduatoria di merito sarà approvata dal Responsabile del Servizio competente.
- 2) L'autorizzazione verrà rilasciata dal Responsabile del Servizio competente, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.
- 3) La graduatoria di merito di cui al precedente comma 1 resta in vigore per due anni consecutivi decorrenti dalla data della sua approvazione.

ART. 14 V alidità dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione all'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale entro e non oltre il 10 gennaio dell' anno a cui si riferisce il rinnovo.
- 2) La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
- 3) La verifica può essere operata anche mediante ricorso a dichiarazioni rese dal singolo noleggiatore ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- 4) L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

ART. 15 Trasferibilità dell'autorizzazione.

- 1) Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessanta anni;

- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida .
- 2) Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
- 3) Il Responsabile del Servizio competente dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale:
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositato presso il competente ufficio Comunale unitamente all'indicazione dell'erede a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.
- 4) Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO ART.-16

Caratteristiche delle autovetture

1) Il servizio deve essere svolto con autovetture con caratteristiche conformi a quanto disposto dall'art. 12 della legge n. 21/92 nonché dall'art. 85 del D. L.vo n. 285/92 e dall'art. 244 del D.P.R. n. 495/92, ad altre normative al momento vigenti in materia di inquinamento ed in materia di tutela dei soggetti diversamente abili. In particolare il servizio dovrà essere reso accessibile da parte dei titolari a tutti i soggetti portatori di handicap, in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

Il conducente del veicolo, ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e per la sistemazione degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

Tutti i veicoli devono inoltre essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap (stampelle e simili, carrozzelle pieghevoli, etc.)

I veicoli così appositamente attrezzati debbono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27/4/1978 n. 384.

ART. 17

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.

- 1) Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Il predetto periodo è prolungato a sei mesi nel caso ricorrano i presupposti di cui al precedente articolo 13, comma 3.
- 2) Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al S.U.A.P.

ART. 18

Acquisizione della corsa

- 1) Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata obbligatoriamente all'interno del territorio comunale o in apposite aree pubbliche all'uopo destinate.
- 2) Al noleggiatore è vietata l'acquisizione della corsa mediante sosta su spazi ed aree pubbliche non destinate;

ART.19

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

- 1) Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
- a) comportarsi con correttezza, senso civico e di responsabilità in qualsiasi evenienza;

- b) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo:
- d) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) Consegnare al Comando di Polizia Municipale del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) Curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari.
- g) Mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) Rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino avente valenza fiscale attestante il prezzo del trasporto;
- i)Tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- 2)Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato
- a) fumare in vettura;
- b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa senza esplicito consenso di quest'ultimi e comunque nei limiti della disponibilità di eventuali posti liberi;
- c) portare animali propri in vettura;
- d) interrompere la corsa di propria iniziativa salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- e) Chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- f) Rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- g) Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Comportamento degli utenti

- 1) Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli siano essi fermi o in movimento;
- c) trasportare merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito senza il consenso del conducente ;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
- e) Trasportare animali di compagnia, anche di piccola taglia , senza il consenso del conducente e degli altri viaggiatori.

ART. 21

Collaborazione alla guida

1) I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui al precedente articolo 9.

ART. 22

Interruzione del trasporto.

1) Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo il conducente deve predisporre un servizio sostitutivo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato

ART. 23

Trasporto dei diversamente abili.

- 1) Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'insediamento nella autovettura dei soggetti portatori di handicap e dei supporti necessari alla loro mobilità;
- 2) Il trasporto delle carrozzine di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 24

1) Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

2) Il Comune però, tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, può fissare una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, previa adozione di apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

ART. 25

Contachilometri

1) I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.

2) I guasti ai contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati i clienti ed il competente ufficio comunale.

ART. 26

Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

1) Il Responsabile del Servizio competente autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

a) la locazione è consentita tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente;

b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'articolo 5 e la vettura locata deve avere le stesse caratteristiche di quella sostituita e di cui al precedente art. 16;

c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta

giorni nell'arco dell'anno;

d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

ART. 27

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1)Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente

Art. 28

Reclami

1) Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Comando della Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti del caso propone al Responsabile del Servizio Competente l'adozione dei conseguenti provvedimenti;

2) All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero

di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

ART. 29

Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute sul presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 30

Idoneità dei mezzi al servizio.

1) La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle leggi e regolamenti vigenti.

2) La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.



- 3) La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 14, comma 1, come anche il nulla osta per la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza vengono effettuate dalla polizia municipale.
- 4) Le procedure di cui ai commi 1), 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.
- 5) Di quanto ai precedenti commi la Polizia Municipale ne da comunicazione al Responsabile del Servizio competente.
- 6) Per le verifiche di idoneità di cui al presente articolo la Polizia Municipale, ove ne ravvisi la necessità, potrà avvalersi del supporto tecnico di una officina privata. In tal caso i relativi costi sono, posti a carico del titolare della autorizzazione.

Sanzioni

- 1) Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:
- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli art.106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) con sanzione amministrativa di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione;
- 2) Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per le seguenti violazioni:
- a) violazione dell'art 4, comma 3, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
- b) violazione dell'articolo 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
- c) acquisizione di corsa ad opera di noleggiatori provenienti da altri Comuni che non riconoscono le condizioni di reciprocità di cui al precedente art. articolo 7;
- d) violazione dell'articolo 9, comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo;
- e) violazione dell'articolo 14, comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
- f) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'art.17, comma 2;
- g) violazione dell'obbligo, di acquisizione della corsa presso la rimessa o su aree all'uopo destinate dal Sindaco come previsto dall'articolo 18, comma 1;
- h) la violazione degli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1, punti d), g) h) ed i);
- i) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 19, comma 2, punti da a) ad f);
- j) mancato rispetto dei divieti, di cui all'articolo 20, comma 1 punti a) e b);
- k) mancata segnalazione di guasti ai contachilometri, così come prevista dall'art. 25, comma 2;
- l) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami così come previsto dall'articolo 28, comma 2.
- 3) Gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo saranno aggiornati secondo le disposizioni che regolano la materia

ART. 32

Rinuncia all'autorizzazione

1)Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia all'Ufficio Commercio (S.U.A.P.).

ART. 33

Sospensione dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile del Servizio competente, per un periodo non superiore a sei mesi e su segnalazione dell'Arma dei Carabinieri, di altro Corpo di Polizia, della Polizia Municipale, nei seguenti casi;
- a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati: sospensione per due mesi;
- b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto :sospensione per due mesi;
- c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'articolo 4, e dall'articolo 21: <u>sospensione per due mesi;</u>

- d) violazione delle norme che regolano il trasporto dei diversamente abili così come previste all'articolo 23: sospensione per due mesi;
- e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 31 comma 2: sospensione per quattro mesi;
- f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio: <u>sospensione per</u> <u>due mesi;</u>
- 2) Il Responsabile del Servizio competente, anche su proposta del Resp.le dell' Ufficio Commercio (S.U.A.P.), dispone sul periodo di sospensione fino al massimo di sei mesi dell'autorizzazione, tenuto conto della quantità di infrazioni e/o dell'eventuale recidiva, commesse nell'arco dei dodici mesi precedenti a quella dell'ultima infrazione commessa;
- 3) La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Revoca dell'autorizzazione

- 1) Il Responsabile del Servizio competente, anche su proposta del Resp.le dell' Ufficio Commercio (S.U.A.P.), dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggiatore secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli 3, 8 e 9;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all'articolo15;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione di mesi sei nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'articolo 33;
- e) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- f) per motivi di pubblico interesse.
- g)qualora venga meno uno dei requisiti previsti dal precedente art.8;
- h) qualora sopraggiunga una delle situazioni di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- 2) La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 35

Decadenza dell'autorizzazione

- 1) Il Responsabile del Servizio competente, anche su proposta del Resp.le dell' Ufficio Commercio (S.U.A.P.), dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 17.
- 2) La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 36

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1) Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

ART. 37

Irrogazione delle sanzioni.

Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 38

Norme Transitorie e finali

- 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di approvazione. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 07/02/2001.
- 2. Le autorizzazioni rilasciate in forza del previgente regolamento si intendono tacitamente rinnovate per un anno a condizione che sussistano tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento. Nel caso di mancanza e/o carenza di taluno dei requisiti i titolari di autorizzazioni

- entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno porre in essere gli adeguamenti prescritti.
- 3. In caso di mancato adeguamento entro il termine prescritto il Responsabile del Servizio competente avvia il procedimento di revoca dell'autorizzazione.

NOTE

- (1) articolo 11, comma 5 della legge 21/1992 5."I comuni in cui non è esercitato il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi"
- (2) comma 2 dell'articolo1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.: "1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
- 2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale)
- (3) articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n.21 ."In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 (cooperative etc.), la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.)
- (4) comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 21/92:"L'avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente"
- 5. (art.29 comma 1- quater, lett, c legge 14/2009) "Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione"